

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA, SIA NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA, SIA NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA D.G.R. N.36/12 DEL 16.6.2016, NONCHÉ ALLA DEFINIZIONE DEL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO ESCLUSIVO(D.G.R. N. 20/6 DEL 12.4.2016) POR FESR 2014-2020.

Asse IV - Azione 4.6.3. Intervento “Completamento dei sistemi di bigliettazione elettronica SBE e monitoraggio della flotta AVM” .

CIG 7020563FD9 - CUP E72116000070009

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO N. 1

DOMANDA: Si chiede di specificare se ai fini della comprova delle esperienze professionali svolte, come indicato al punto 6.2 Offerta Tecnica – Busta Tecnica del Disciplinare di gara e nello specifico secondo quanto richiesto al punto 5) – pag. 29 – (con riferimento ai 5 esperti), sia idoneo presentare per ciascun progetto effettuato una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art.47, D.P.R. 445/2000) sottoscritta dall’esperto attestante l’effettiva esecuzione dello stesso e da cui risulti l’attività svolta, il committente, la durata e il periodo.

RISPOSTA: No, non è sufficiente. Secondo quanto previsto all’art.6.2 lett. c punto 5) del disciplinare, saranno oggetto di valutazione soltanto le esperienze corredate della documentazione comprovante l’esperienza medesima; sarà sufficiente allegare n.1 (un) documento per ogni singola esperienza indicata.

CHIARIMENTO N. 2

DOMANDA: Secondo il disciplinare di gara, Sezione 6.3.1 “Schema di offerta economica”, è scritto che “... dovranno essere esplicitati, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – a tal proposito:

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

1. Nell'Allegato 3 "Schema di offerta economica" non è presente la sezione sopra indicata: l'offerente intende aggiungerla modificando lo schema stesso. Si richiede conferma che tale modifica non costituisca motivo di invalidazione dell'offerta economica stessa;
2. In caso di partecipazione sotto forma di R.T.I. da costituire, dal momento che l'offerta è presentata e sottoscritta dal capofila a nome di tutti, si richiede se i costi da indicare sono relativi alla somma di tutte le aziende o se vadano indicati distintamente per operatore.

Inoltre, con riferimento all'offerta economica, si chiede conferma che, in caso di partecipazione sotto forma di R.T.I., da costituire, nello schema vada effettivamente aggiunta anche la specifica indicazione delle parti di servizio eseguite dalle singole imprese, come già riportate nella documentazione amministrativa.

RISPOSTA:

Nell'allegato 3 "Schema di offerta economica" i costi aziendali, di cui all'art.95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 dovranno essere indicati complessivamente, nella seguente sezione:

- *che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, l'incidenza del costo relativo all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nel suindicato importo offerto è pari a Euro _____(in cifre)_____ (in lettere);*

Si precisa, inoltre, che con riferimento all'offerta economica e in caso di partecipazione sotto forma di RTI da costituire, l'operatore dovrà indicare il valore complessivo dell'offerta proposta, senza alcuna specifica indicazione delle parti di servizio eseguite dalle singole imprese.

CHIARIMENTO N. 3

DOMANDA:

Si chiede conferma che la modalità corretta di compilazione della parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, come indicato nel



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

comunicato del presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, è con la sola indicazione dei dati del legale rappresentante firmatario senza l'indicazione degli altri soggetti.

RISPOSTA:

Si specifica che, nella parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, il Legale rappresentante dovrà riportare i dati dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo.

Si conferma, inoltre, che il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art.80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e tale dichiarazione deve essere riferita a tutti i predetti soggetti, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80.

Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu